



Prot. n°4100 del 20 agosto 2020

**DISPOSIZIONE TAGLIO ERBA per fasce prevenzione incendi, SIEPI E RAMI SPORGENTI, PULIZIA FOSSI DI SCOLO E REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA, DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO.**

**ORDINANZA N° 55 del 20- agosto 2020.**

**IL SINDACO**

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della L. 24.02.1992 n.225 e ss.mm.;

**Valutato** lo stato di possibile abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare dei fondi confinanti con le strade pubbliche;

**Considerato** che ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 – nuovo codice della strada, per “Sede stradale” si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi e le piste ciclabili.

**Rilevato** che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ciclisti e automobilisti, occultando la visibilità a tutti gli utenti della strada per una corretta percorrenza nonché significativo deterrente e prevenzione agli incendi ed in particolare durante le stagioni estive ;

**VERIFICATO** che l'impegno del comune al decespugliamento, con mezzo, viene ostacolato da depositi di pietrame e piante lungo il margine ( entro mt. 1,00 dal bordo carreggiata );

**Rilevato** che il perdurare di tali situazioni possa aumentare i rischi di inconvenienti igienico sanitari, di pericolo per la viabilità e prevenzione incendi, pertanto si rende opportuno rinnovare ordinanza;

**Ritenuto** necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e la prevenzione incendi;

**Ribadito** inoltre di vietare il deposito di ingombranti e la messa a dimora di piante di qualsiasi genere lungo gli argini stradali, senza il rispetto delle distanze consentite e lungo i confini;

**Ritenuto**, altresì necessario, ordinare ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità e provvedere alla regimentazione delle acque piovane oltre al taglio erba e siepi per prevenzione incendi;

**Considerate le misure di prevenzione incendi ( specialmente durante la stagione estiva);**

**Specificato** che tale ordinanza avrà valore in tutti i periodi dell'anno per la sicurezza, igiene e sanità pubblica con ogni responsabilità per tutti gli “ inadempienti”;

**Visto** il Codice Civile in particolare gli articoli n. 892, 893 e 894;

**Visto** il regolamento comunale di “ Polizia Urbana”;

**Considerato** anche il dispositivo dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza in materia;

**Visto** il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 – nuovo codice della strada e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.D.S. e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art.255 del D. Lg.v.o 03/04/2006 n.152 Norme in materia ambientale e s.mm.;

**Visti** gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

**Visto** il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 recante “Testo Unico su ll'ordinamento degli enti locali” e ss.mm.;

## ORDINA

### ART.1

Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree di pertinenze, il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, la pulizia di canali per la regimentazione acque meteoriche, per assicurare la visibilità necessaria e prevenzione smottamenti ed incendi, a salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente;

### ART. 2

A tutti i cittadini è fatto divieto appiccare fuoco e lasciare mozziconi di sigarette accese lungo i margini stradali, nonché bruciare sterpaglie nelle ore non consentite e senza i dovuti accorgimenti. E' fatto divieto altresì lasciare cadere ed abbandonare sulla sede stradale o sulle sue pertinenze o in fossati di scolo delle acque piovane, alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie o fogliame e detriti di ogni genere, il proprietario di esse è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

### AVVERTE

In caso di inadempienza, il proprietario risponde di danni cagionati a persone e cose ivi incluso l'abbandono di ingombranti e qualsiasi materiale ritenuto inquinante mentre il Comune provvederà all'esecuzione d'Ufficio con addebito delle spese a carico dell'inadempiente;

Ai trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza, verrà erogata una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,83 a €. 516,46, oltre alle spese necessarie a far attuare da parte di questo Ente i lavori di pulizia.

A carico degli inadempienti può essere, nel contempo, inoltrata denuncia all'autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P. e di quant'altro previsto dalla Legge 353/2000 in materia penale.

### DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale.

Inserita nel sito ufficiale del Comune " [belmonte\\_calabro@tiscali.it](mailto:belmonte_calabro@tiscali.it) ".

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Cosenza, al Comando Stazione Forestale di Longobardi, alla Stazione Carabinieri di Belmonte Calabro, ai locali Vigili Urbani sede, all'Ufficio Tecnico Comunale /LL.PP.

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile U.T.C./LL.PP.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso Giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo, dinanzi al TAR Calabria ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24-11-1971 N° 1199 e ss.mm..-

Li 20 - agosto- 2020

IL SINDACO

Dr. Francesco BRUNO

